



COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER
DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34
COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE
DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 30/04/2020

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione del regolamento	pag. 3
<hr/>	
Art. 2 – Definizione di irregolarità tributaria	pag. 3
<hr/>	
Art. 3 – Modalità e tempistiche dell'attività di verifica della regolarità tributaria	pag. 4
<hr/>	
Art. 4 – Adempimenti in caso di verifica di irregolarità tributaria nei confronti di soggetti che richiedono il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi	pag. 4
<hr/>	
Art. 5 – Adempimenti in caso di verifica di irregolarità tributaria nei confronti di soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni	pag. 5
<hr/>	
Art- 6 – Disposizioni finali	pag. 5
<hr/>	

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Con il presente regolamento il Comune di Moncalvo disciplina le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, le modalità di verifica della regolarità di pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive, alla quale sono subordinate il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, i relativi rinnovi, e la permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive, e gli adempimenti conseguenti, in attuazione della previsione di cui all'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. E' esclusa dall'applicazione del presente regolamento l'addizionale comunale relativamente alla quale il Comune è solo beneficiario del relativo introito essendo la gestione attribuita per legge all'Agenzia delle Entrate.
4. L'ufficio responsabile dell'applicazione puntuale della presente disciplina regolamentare è lo Sportello Unico delle Attività Produttive – di seguito Servizio SUAP - il quale si avvale della collaborazione dell'Ufficio Commercio e dell'Ufficio Tributi
5. Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tributi ha il compito di verificare la regolarità dei pagamenti dei tributi, di segnalare le irregolarità (di propria iniziativa o su richiesta del Servizio SUAP), ovvero di rilasciare l'attestazione di regolarità tributaria.
6. I soggetti destinatari del presente regolamento sono quelli che esercitano attività commerciali o produttive, intendendosi per tali non solo quelle produttive di beni ma anche di produzione di servizi e anche le libere professioni. Per soggetto esercente si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona giuridica.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, vi è irregolarità tributaria allorché il soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nell'articolo 1, di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 (mille) per annualità, comprensivo di eventuali interessi, sanzioni e spese, derivante da:
 - a) avvisi di accertamento regolarmente notificati per i quali è decorso il termine per la presentazione del ricorso;
 - b) riscossione coattiva.
2. I crediti di imposta rilevanti ai fini dell'evidenziazione dell'irregolarità tributaria per l'avvio delle procedure di cui al presente regolamento sono quelli pregressi e non ancora riscossi.
3. Ai fini del presente regolamento sono considerate irregolarità "non rilevanti" quelle di cui al precedente comma 1 oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune o dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, in costanza di tempestività e regolarità dei versamenti alle relative scadenze.

Art. 3

Modalità e tempistiche dell'attività di verifica della regolarità tributaria

1. Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, i relativi rinnovi, e la permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità di pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti esercenti
2. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Servizio SUAP, in collaborazione con l'Ufficio Commercio, redige l'elenco dei soggetti che hanno titoli abilitativi attivi dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria. L'elenco viene trasmesso all'Ufficio Tributi il quale procederà, con priorità nell'ambito delle proprie attività, alla verifica delle posizioni tributarie dei soggetti inclusi nell'elenco trasmesso dal Servizio SUAP. Gli esiti della verifica verranno comunicati dall'Ufficio Tributi al Servizio SUAP il quale darà corso agli adempimenti previsti dal successivo art. 5.
3. Decorso il primo periodo di applicazione, le verifiche sulla regolarità tributaria dei soggetti che hanno titoli abilitativi attivi verranno effettuate con cadenza annuale. L'Ufficio Tributi entro il 31 gennaio di ogni anno invierà l'elenco dei soggetti debitori al Servizio SUAP per l'avvio degli adempimenti di cui al successivo art. 5.
4. Le verifiche sulla regolarità tributaria dei soggetti che presentano istanze che prevedono il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, o relativi rinnovi, verranno effettuate tempestivamente dall'Ufficio Tributi, su richiesta del Servizio SUAP, secondo quanto disposto dal successivo art. 4.
5. Per i tributi in riscossione coattiva la verifica viene effettuata sulla base degli elementi risultanti dall'applicativo web di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
6. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
7. Nel caso di persona giuridica, la verifica della regolarità tributaria è effettuata esclusivamente con riguardo alla sola persona giuridica.

Art. 4

Adempimenti in caso di verifica di irregolarità tributaria nei confronti di soggetti che richiedono il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi

1. Prima del rilascio da parte dell'Ufficio Commercio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, e alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, il competente Servizio SUAP, procede a richiedere tempestivamente all'Ufficio Tributi del Comune l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante, che dovrà essere rilasciata e trasmessa al Servizio SUAP entro e non oltre cinque giorni lavorativi.
2. Nel caso di posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune, il Servizio SUAP comunica, entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell'attestazione dell'Ufficio Tributi, il mancato accoglimento dell'istanza, che diventerà efficace nel caso in cui il richiedente non regolarizzi la propria posizione entro il termine, comunicato al richiedente, previsto dalla legge per il rilascio del provvedimento. La regolarizzazione della posizione dovrà essere dimostrata attraverso la trasmissione, entro il giorno successivo al termine di scadenza comunicato all'interessato, di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
3. Per la regolarizzazione della posizione debitoria contestata ai sensi del precedente comma 2, può essere concessa, in presenza di temporanea difficoltà economica, la rateizzazione delle somme dovute, previa richiesta del soggetto debitore da presentare all'Ufficio Tributi entro il

termine di pagamento indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 2. La rateizzazione verrà concessa secondo le modalità previste dal Regolamento generale delle Entrate. Restano esclusi dalla rateizzazione gli importi per i quali è già stata attivata la riscossione coattiva.

4. L'Ufficio Tributi provvederà a verificare la correttezza dei pagamenti effettuati dal soggetto debitore e a trasmettere al Servizio SUAP l'attestazione di regolarità tributaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Adempimenti in caso di verifica di irregolarità tributaria nei confronti di soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni

1. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, il Servizio SUAP, a seguito della verifica di regolarità contributiva di cui al precedente articolo 3, svolta dall'ufficio tributi, notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, in essere, assegnando un termine di trenta giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei quindici giorni successivi viene notificato il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, purché comprovato da idonea documentazione.
2. Per la regolarizzazione della posizione debitoria è ammessa la rateizzazione delle somme dovute, secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 3.
3. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione di cui al precedente comma 2 venga accolta, il Servizio SUAP, tempestivamente informato dall'Ufficio Tributi, procede a revocare la sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, avvisando l'interessato che in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il soggetto debitore ritorna nella posizione di irregolarità tributaria e il provvedimento di sospensione mantiene la sua efficacia.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino totalmente la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
5. Gli agenti di Polizia Municipale vigilano sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dal Servizio SUAP ai sensi del presente Regolamento, e trasmessi agli stessi agenti.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione consiliare.
2. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dal Comune.